

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURDACA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1965

Revisione degli organici della Magistratura

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio superiore della Magistratura nella seduta del 17 marzo ultimo scorso — dando parere contrario ad uno schema di disegno di legge preparato dal Ministro Guardasigilli e concernente la istituzione di un secondo posto di Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e l'equiparazione al posto di Procuratore generale presso la Corte medesima dei posti di Presidente e di Procuratore generale di alcune Corti di appello (Milano, Napoli e Roma) — approvava la relazione della 1^a Commissione referente, la quale relativamente alla questione che forma oggetto del presente disegno di legge così testualmente si esprimeva:

« Per quanto riguarda l'istituzione di un secondo posto di Presidente aggiunto della Corte di cassazione non sembra che la proposta, se accolta, possa risolvere i problemi posti dall'esigenza di una più organica costituzione e coordinamento delle sezioni (attualmente sette) della Corte suprema.

A parere di questa Commissione referente, la presenza di un secondo Presidente aggiunto sarebbe provvedimento di per sè inadeguato alla necessità di coordinamento alla

quale si è accennato ora, e che è formalmente sentita all'interno della Corte, essendovi in ciascuna sezione civile e penale, oltre il Presidente titolare, altri magistrati di pari rango destinati anch'essi alle funzioni presidenziali: con la conseguenza di sfasamenti, per evitare i quali il Primo Presidente ed i Presidenti aggiunti (anche se alla istituzione del secondo aggiunto si addivenisse) dovrebbero sobbarcarsi ad un controllo pressochè impossibile, dato il gran numero dei Presidenti di sezione e delle sentenze.

Assai più logico e adeguato provvedimento parrebbe a questa Commissione referente quello di elevare al rango del Procuratore generale presso la Cassazione i sette Presidenti titolari delle sezioni, attribuendo a ciascuno la responsabilità del funzionamento della sezione affidatagli e facilitando così i contatti di collaborazione — individuali e collettivi — col Primo Presidente, specie al fine di assicurare l'unità degli indirizzi giurisprudenziali nelle varie sezioni.

Un disegno di legge di tale sorta non è stato proposto, e potrebbe sembrare che la Commissione referente andasse oltre il compito che le è demandato prospettandone la

possibilità e l'utilità: il vero è che l'opinione che la Commissione ha espresso, circa la dubbia utilità del secondo Presidente aggiunto, esigeva questa spiegazione, che pertanto si è reputato di dare.

È da aggiungere, concludendo sul punto della istituzione del secondo Presidente aggiunto, e passando all'altro della elevazione di rango dei dirigenti delle tre maggiori Corti d'appello, che, se anche quest'ultima proposta venisse a cadere, l'elevazione di rango dei Presidenti titolari di sezione presso la Corte di cassazione non importerebbe alcun peso finanziario eccedente quello previsto dallo schema di disegno di legge predisposto dall'onorevole Ministro: sette posti di rango superiore di nuova istituzione sono contemplati nello schema, e sette rimarrebbero ».

Orbene, ad un giudizio così preciso e meditato, ampiamente e limpidamente motivato del Supremo organo di Governo della Magistratura — il quale conosce profondamente tutti i problemi dell'Ordine giudiziario, e basa il suo avviso conclusivo su incontrovertibili argomenti logici, pratici e tecnici, senza peraltro tralasciare neanche quello di ordine economico — vi è poco da aggiungere per dimostrare il buon fondamento delle ragioni che militano per l'approvazione del presente disegno di legge, con il quale si propone appunto l'elevazione di rango dei sette Presidenti titolari di sezione della Corte suprema di cassazione, con l'abolizione — s'intende bene — del posto attuale di Presidente aggiunto della Cassazione medesima.

Mette conto solo di sottolineare che sarebbe per davvero inesplicabile ogni ulteriore indugio alla risoluzione di un problema non soltanto dettato da esigenze di funzionalità, ma confortato anche da evidenti e indiscutibili motivi di giustizia, dal momento che:

a) i professori universitari (i quali, secondo l'articolo 122 del vigente Ordinamento giudiziario, possono essere ammessi, in via straordinaria, in Magistratura con il

grado di consigliere di Corte di appello e con quello di consigliere di Corte di cassazione, rispettivamente dopo 15 e dopo 18 anni di esercizio professionale) hanno ottenuto per legge il riconoscimento e l'equiparazione al grado di Procuratore generale della Corte suprema di cassazione (corrispondente all'ex grado 2°, del soppresso Ordinamento gerarchico dei dipendenti della pubblica Amministrazione di cui al regio decreto 30 novembre 1923, n. 2395); ed assommano all'elevato numero di 80 i professori di tale categoria, vale a dire con stipendio di 1ª classe;

b) eguale trattamento è stato sancito legislativamente per un certo numero (ben 18) di alti funzionari (Ambasciatori) del Ministero degli affari esteri.

Non senza, d'altronde, osservare che il provvedimento s'impone, oltre che per le alte e complesse funzioni esercitate dai Presidenti titolari di sezione, anche per il prestigio che tali funzioni comportano.

In altri termini ed in sintesi, il provvedimento che si propone è suggerito dalla necessità di porre alla direzione delle sette sezioni della Corte suprema di cassazione un Magistrato di qualifica più elevata per la complessità dell'ufficio, riferita al numero dei magistrati (Presidenti e Consiglieri) assegnati ad ogni sezione, al volume e alla delicatezza degli affari trattati, alle funzioni di coordinamento e di responsabilità verso il Primo Presidente. Trattasi, cioè, di un problema che si presenta come improcrastinabile alla luce delle esperienze, connesse soprattutto all'aumento dell'organico dei magistrati della Corte di cassazione.

Al fine di eliminare ostacoli ed opposizioni da parte dei Ministeri finanziari, si fa presente che il provvedimento viene svincolato da qualsiasi onere a carico dell'Eranio, risultato che viene raggiunto mediante la soppressione del posto di Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, vale a dire attraverso la riduzione di un solo posto nell'organico generale della Magistratura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo organico della Magistratura è costituito da 6.881 posti, ripartiti fra le varie categorie secondo la tabella A annessa alla presente legge, la quale sostituisce la tabella A allegata alla legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Art. 2.

Il posto di Presidente aggiunto della Corte di cassazione è soppresso. I posti di Presidente titolare delle sette sezioni della Corte di cassazione sono equiparati, a tutti gli effetti, al posto di Procuratore generale presso la Corte di cassazione medesima.

TABELLA

ALLEGATO A

Magistrati di Cassazione:

a) Primo Presidente della Corte di cassazione	1
b) Procuratore generale presso la Corte di cassazione - Presidente titolare di sezione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	9
c) Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	75
d) Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	493
<i>Magistrati di appello</i>	1.780
<i>Magistrati di Tribunale ed aggiunti giudiziari</i>	4.173
<i>Uditori giudiziari</i>	350
Totale	<u>6.881</u>